SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iulia Spaiuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Iulia SPAIUC, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nella sessione di settembre 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babeş" din Timisoara» con sede a Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevato che la sig.ra Iulia Spaiuc ha conseguito il titolo con il nome di Iulia Mizgan;

Vista la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra Iulia Spaiuc e Iulia Mizgan sono la stessa persona;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nella sessione di settembre 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babeş" din Timisoara» con sede a Timisoara (Romania) dalla sig.ra Iulia Spaiuc, nata a Dej (Romania) il giorno 2 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05031

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Theodor Liviu Goian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Theodor Liviu Goian nato a Bucarest (Romania) il giorno 25 marzo 1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic în profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 18 giugno 2002 con il n. 786 dalla «Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"» Bucaresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla

base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic în profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila"» Bucaresti - Romania, in data 18 giugno 2002 con il n. 786 al sig. Theodor Liviu Goian, nato a Bucarest (Romania) il giorno 25 marzo 1968, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Theodor Liviu Goian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05032

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Leonid Gheorghe Bitan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Leonid Gheorghe Bitan nato a Cîmpulung (Romania) il giorno 3 giugno 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic în profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 24 agosto 1999 con il n. 56 dalla «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila"» Bucaresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic în profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila"» Bucaresti - Romania, in data 24 agosto 1999 con il n. 56 al sig. Leonid Gheorghe Bitan, nato a Cîmpulung (Romania) il giorno 3 giugno 1973, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Leonid Gheorghe Bitan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05033

DECRETO 25 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Jean-Denis Lucien Patet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in neurochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jean-Denis Lucien Patet nato a Lione (Francia) il giorno 22 gennaio 1952, di cittadinanza francese ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 2 novembre 1983 dalla Université de Lyon 1 - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 3 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jean-Denis Lucien Patet ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Attestation de Médecin spécialiste qualifié en Neuro-Chirurgie» rilasciato in data 7 gennaio 2010 dal Conseil de l'Ordre des medecins - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurochirurgia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 2 novembre 1983 dalla Université de Lyon 1 - Francia - al sig. Jean-Denis Lucien Patet, nato a Lione (Francia) il giorno 22 gennaio 1952, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jean-Denis Lucien Patet è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Attestation de Médecin spécialiste qualifié en Neuro-Chirurgie» rilasciato dal Conseil de l'Ordre des medecins - Francia - in data 7 gennaio 2010 al sig. Jean-Denis Lucien Patet, nato a Lione (Francia) il giorno 22 gennaio 1952, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neurochirurgia.

Art. 4.

Il sig. Jean-Denis Lucien Patet, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neurochirurgia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05035

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Milici Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Milici Elena, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 19 giugno 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'agosto del 2010, dalla signora Milici Elena, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 19 giugno 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Milici Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05026

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Wrobel Roman Jan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Wrobel Roman Jan, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quinquennale denominato «Zawodowy Magistra Inzyniera» (Diploma di laurea in ingegneria edile) conseguito nel 1992 presso il Politecnico - Facoltà di ingegneria edile con sede ad Opole (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione e impianti e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 12 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Wrobel Roman Jan, cittadino polacco, nato ad Opole (Polonia) il 22 luglio 1967, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04477

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Coca Infante Alberto Abel, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Coca Infante Alberto Abel, cittadino cubano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato «Tecnico medio en elèctricidad (diploma tecnico medio in «Elettricità») conseguito nel 1999 presso il l'Istituto Politecnico Industriale «Ciudad Libertad» con sede nel Municipio di Marianao, provincia di L'Avana (Cuba), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Italia per circa quattro anni presso ditta abilitata per la lettera richiesta con le mansioni di operaio elettricista, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Coca Infante Alberto Abel, cittadino cubano, nato a Ciudad Habana (Cuba) il 26 luglio 1980 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Italia presso ditta abilitata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione d'impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04478

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Sava Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-

rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sava Vasile, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento di:

1) titolo decennale denominato «Certificat de absolvire a invatamintului de 10 ani» (certificato di assolvimento dell'istruzione di dieci anni profilo elettrotecnico) conseguito nel 1982;

2) titolo denominato «Certificat de calificare» (certificato di qualifica profilo elettricista) conseguito nel 1985;

3) titolo triennale denominato «Diploma de bacalaureat» (diploma di bacalaureat profilo elettrotecnico) conseguito nel 1989, tutti e tre i titoli di studio rilasciati dal liceo industriale n. 3 con sede a Galati (Romania);

4) tesserino di elettricista autorizzato conseguito nel 2008 e rilasciato da ANRE - Autorità nazionale di regolamentazione nel settore energetico (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Romania per circa tre anni in imprese abilitate con la mansione specifica di elettricista, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sava Vasile, cittadino rumeno, nato a Galati (Romania) il 29 gennaio 1966 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in imprese del settore, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04479

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daiva Gyliene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Daiva Gyliene, cittadina lituana, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di qualifica professionale di parrucchiere/barbiere, conseguito presso la scuola di servizi di Šiauliai - Šiaulių buitininkų mokykla ora centro di formazione professionale di Šiauliai (Lituania) della durata di 2 anni per 1521 ore, nonché dell'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratrice dipendente per 5 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA - Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Daiva Gyliene, cittadina lituana, nata a Mazeikiai (Lituania) in data 27 gennaio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo

n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04481

DECRETO 15 marzo 2011.

Rettifica al decreto 5 gennaio 2011, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Kokaj Klodjana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto datato 5 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2011, con il quale si provvedeva al riconoscimento, alla sig.ra Klodjana Kocaj, cittadina albanese, nata a Valona (Albania) in data 11 dicembre 1979, della qualifica professionale estera, abilitante, unitamente all'esperienza professionale maturata, all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto il cognome Kokaj anziché Kocaj;

Vista l'istanza dell'interessata pervenuta in data 7 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 5 gennaio 2011, citato in premessa, relativo al riconoscimento alla sig.ra Klodjana Kocaj, di qualifica professionale estera, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, il cognome «Kokaj» deve intendersi sostituito dal vero cognome «Kocaj».

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04482

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Robert Vocale, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Robert Vocale, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma conseguito presso la scuola professionale «Gewerbliche Schule im Waiblingen» in Waiblingen (Germania) della durata di 3 anni, nonché del diploma di maestro artigiano nella professione di parrucchiere rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Stuttgart, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e Fiepet - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Robert Vocale, cittadino italiano, nato a Waibligen (Germania) in data 7 dicembre 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04483

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Claudia Stoicescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionela Claudia Stoicescu, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diplomă de bacalaureat, conseguito presso il «Grup scolar industrial constructu CF» di Pitesti (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato e Fiepet - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ionela Claudia Stoicescu, cittadina romena, nata a Pitesti (Romania) in data 9 ottobre 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04480

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al Dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di Commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle Imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 19/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	REALTA' SAN MARCHESE	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	CAMPANIA	01056940628	08/07/1996	
2	CASE IMPIEGATI CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	80008080626	23/04/1952	
3	LA TORRE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00935140616	20/10/1982	
4	RISCATTO	TELESE TERME	BN	CAMPANIA	00879450625	05/10/1989	
5	COOPERATIVA AGRICOLA TORRE DI PADULI	PADULI	BN	CAMPANIA	00690200621	28/06/1983	
6	MERCATO AGRO ALIMENTARE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00827520628	18/02/1986	
7	LAVORO 2000	MORCONE	BN	CAMPANIA	00790020622	08/07/1986	
8	NUOVA AGRI PADULI	PADULI	BN	CAMPANIA	00910390624	26/03/1991	
9	GARDEN	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00606600625	23/06/1981	
10	FRIEND'S HOUSE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00927960625	17/06/1991	
11	COMERID COOPERATIVA MERIDIONALE	CAMPOLATTARO	BN	CAMPANIA	00824210629	10/01/1987	
12	AGRI PARTENIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PANNARANO	BN	CAMPANIA	01166070621	07/06/1999	
13	CONSORZIO ANIA- CASA BENEVENTO	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00750270621	04/02/1985	
14	MOTOR PARK - VITTORIO PARRELLA	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	CAMPANIA	00625630629	17/05/1982	
15	IL FORTORE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BASELICE	BN	CAMPANIA	01170020620	10/09/1999	
16	CENTRO DENTALE SANNITICO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MOLINARA	BN	CAMPANIA	01205250622	19/09/2000	
17	OPERA BUFFA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01248190629	20/12/2001	
18	SWAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01354970624	20/09/2005	
19	PHOENIX SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01376430623	27/04/2006	
20	FUTURA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01039710627	10/01/1996	
21	COOPERATIVA AGRICOLA FORTORE	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	CAMPANIA	00745000620	01/03/1985	
22	IL NUOVO MILLENNIO	BASELICE	BN	CAMPANIA	01160740625	03/04/1999	
23	BELVEDERE DEL SANNIO	SANT'ANGELO AL CUPOLO	BN	CAMPANIA	00812690626	03/04/1973	
24	AZZURRA	PADULI	BN	CAMPANIA	00753430628	11/06/1985	
25	L'ALBERO DELLE STREGHE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01172810622	02/09/1999	
26	MACONDO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	00250670627	17/03/1979	
27	EASY JOB SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BUONALBERGO	BN	CAMPANIA	01349630622	04/07/2005	
28	BUS SERVICE	APICE	BN	CAMPANIA	01124460625	04/02/1998	
29	IL RISVEGLIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FRASSO TELESINO	BN	CAMPANIA	01354560623	14/09/2005	
30	COOPERATIVA SOCIALE SAN PIO	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01361320623	23/12/2005	
31	LA SCIARRA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00614500627	26/01/1982	CCI
32	A.I.E.C.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01308300621	27/01/2004	
33	TERRAE SANNITAE	SANT'AGATA DEI GOTI	BN	CAMPANIA	01353590621	05/09/2005	
34	E.S.A. -PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	04182511214	08/03/2002	UNCI
35	EUROIMPRESIT APPALTI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	03686410634	19/02/1982	
36	NUOVI ORIZZONTI	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	05807971212	19/07/2007	
37	SOC.COOP. SOCIALE POMPEI PARK	POMPEI	NA	CAMPANIA	04451501219	09/04/2003	
38	DIONISO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05764500632	22/12/1988	
39	MARINA DI VICO	VICO EQUENSE	NA	CAMPANIA	04251331213	17/07/2002	CCI
40	EXPO TRASPORTI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05161471213	25/07/2005	CCI
41	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE THE SIGN	FRATTAMINORE	NA	CAMPANIA	05168241213	25/07/2005	

42	LA VOCE COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05913841218	19/12/2007	
43	I MAGGIO	BACOLI	NA	CAMPANIA	01562680635	22/05/1978	
44	GAUDIELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	LIVERI	NA	CAMPANIA	01483911218	11/05/1989	
45	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LUIGI LUZZATTI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	95003440633	15/07/1955	
46	VITTORIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01761450632	12/09/1978	
47	SUD SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113660635	02/05/1979	
48	COOPERATIVA DILLINA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05959140632	02/11/1989	
49	COOP. LA SILVANA 81	QUARTO	NA	CAMPANIA	03577430634	02/12/1981	
50	AMICIZIA SOC.COOP.	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	90007230635	28/12/1981	
51	AURORA	TORRE DEL GRECO	NA	CAMPANIA	01276311212	23/01/1981	
52	ANNALEA 79	QUARTO	NA	CAMPANIA	01758910630	05/04/1979	
53	ARMA LA PRORA	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	90000130634	03/03/1955	
54	COOP.ART.C.C.P. COOP. ARTIGIANA CENTRO CULTURALE POPOLARE	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	01407860632	03/06/1977	
55	SIC-TIPO A-ZONA NORD EST-AB	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01769890631	27/03/1979	
56	SIC-TIPO A-ZONA EST-AA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01769940634	30/03/1979	
57	SIC-TIPO C- ZONA NORD-CB	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01769910637	28/03/1979	
58	NUOVO UMANESIMO CAMPANIA 27	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80052290634	23/04/1974	
59	PIANETA TERRA	QUARTO	NA	CAMPANIA	01419650633	21/09/1977	

11A05015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Riparto fondi assegnati al settore agricolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 55, della legge n. 191/2009. (Deliberazione n. 107/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con cui è stato istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici;

Visto l'art. 1, commi 1084 e 1085, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il finanziamento dei piani nazionali di settore e del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2007-2009;

Visto l'art. 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'assegnazione di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera in Italia, al fine di dare attuazione all'art. 36, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2009-2010 e 2010-2011;

Visto l'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le necessità del settore agricolo, il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie anche del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Viste le note n. 8061 del 9 settembre e n. 9439 del 22 ottobre 2010 con le quali il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso all'esame di questo comitato, ai sensi dell'art. 2, comma 55, della legge n. 191/2009, la proposta di assegnazione dell'importo di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo infrastrutture;

Ritenuto di dover approvare la citata proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottando la presente delibera di assegnazione a favore del settore agricolo;

Acquisito in seduta, sulla proposta, l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 55 della legge n. 191/2009 richiamato in premessa è assegnata a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, che viene ripartita per l'attuazione delle seguenti interventi nel settore agricolo:

64 milioni di euro in favore del Fondo di cui all'art. 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009 (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera);

15 milioni di euro da destinare al rafforzamento del settore della pesca marittima;

7 milioni di euro per il finanziamento dei piani nazionali di settore, anche a integrazione di quelli approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1085, della legge n. 296/2006;

4 milioni di euro per il finanziamento di interventi strutturali urgenti nel settore ovi-caprino;

4 milioni di euro per il Piano biologico nazionale;

5 milioni di euro per lo sviluppo dei progetti informatici nazionali per il settore agricolo e della pesca;

1 milione di euro per la certificazione dei conti comunitari sia del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sia del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il trasferimento delle predette risorse sarà disposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relazionerà a questo comitato sullo stato di realizzazione dei detti interventi al 31 dicembre 2011.

Roma, 18 novembre 2010

Il presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 379

11A05365

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 aprile 2011.

Approvazione della deliberazione n. 181, adottata dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, del 21 marzo 2011, concernente le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, e rimborsabili al conciliatore. (Deliberazione n. 17753).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;

Vista le delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009 con cui la Consob ha nominato i membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;

Visto l'art. 16, comma 5, del regolamento n. 16763/2008, secondo il quale «La Camera, con atto sottoposto all'approvazione della Consob secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, determina in via generale le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, rimborsabili al conciliatore»;

Visto l'art. 3, comma 3 del regolamento n. 16763/2008, secondo il quale «Le deliberazioni […] approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate»;

Vista la lettera del 22 marzo 2011 (prot. RM/11022759 del 28 marzo 2011), con la quale la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha trasmesso la delibera n. 181 del 21 marzo 2011 riguardante le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore;

Delibera:

È approvata la delibera n. 181 adottata dalla Camera di conciliazione e arbitrato il 21 marzo 2011 riguardante le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 13 aprile 2011

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO

DELIBERAZIONE 21 marzo 2011.

Spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, e rimborsabili al conciliatore. (Deliberazione n. 181).

LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
PRESSO LA CONSOB

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;

Visto in particolare che ai sensi dell'art. 16, comma 5, del citato regolamento, rientra tra i compiti della Camera di determinare in via generale, con atto sottoposto all'approvazione della Consob secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, del medesimo regolamento, le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico di conciliatore ed a quest'ultimo rimborsabili;

Vista la delibera n. 5 dell'11 ottobre 2010 con la quale la Camera di conciliazione a arbitrato presso la Consob ha disciplinato la materia delle spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore, trasmettendola alla Consob con lettera del 13 ottobre 2010 (prot. n. 20108914);

Vista la lettera del 12 novembre 2010 (prot. n. 10094142) con cui la Consob ha formulato considerazioni e proposte di modifica in merito al provvedimento adottato dalla Camera di conciliazione e arbitrato con la citata delibera n. 5 dell'11 ottobre 2010;

Vista la lettera del 26 novembre 2010 (prot. n. 201010116) con cui la Camera di conciliazione e arbitrato ha espresso alla Consob alcune perplessità in merito alle considerazioni e alle proposte di modifica rappresentate dalla Consob stessa con la citata lettera del 12 novembre 2010;

Vista la lettera del 28 dicembre 2010 (prot. n. 10104809) con cui la Consob ha espresso ulteriori riflessioni sul provvedimento relativo alle spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore, confermando le considerazioni e le proposte di modifica comunicate con la lettera del 12 novembre 2010;

Ritenuto di dover recepire le considerazioni e le proposte di modifica formulate dalla Consob con lettere del 12 novembre 2010 (prot. n. 10094142) e del 28 dicembre 2010 (prot. n. 10104809);

Delibera:

1. Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l'esecuzione dell'incarico. Tali spese sono costituite da:

a) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a Euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore è esonerato dal fornire la relativa documentazione;

b) le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di Euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione;

c) le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l'esecuzione dell'incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 21 marzo 2011

Il presidente: BALSAMO

11A05328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solu Medrol»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 551 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	PFIZER ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina - Codice Fiscale 06954380157
Medicinale:	**SOLU MEDROL**
Variazione AIC:	Modifica Schema Posologico

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica dello schema posologico, nonchè la modifica degli stampati (paragrafo 4.8 e 6.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo).

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 023202017 - "40 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone a doppia camera da 40 mg/ml
AIC N. 023202043 - "125 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone a doppia camera da 125 mg/2 ml
AIC N. 023202056 - "500 mg/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 500 mg+ fiala solvente da 8 ml
AIC N. 023202068 - "1000 mg/16 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 1000 mg+ 1 flacone solvente da 16 ml
AIC N. 023202070 - "2000 mg/32 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 2000 mg+ 1 flacone solvente da 32 ml

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Transact Lat»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 552 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	AMDIPHARM LTD con sede legale e domicilio in 3 BURLINGTON ROAD, DUBLIN 4 - TEMPLE CHAMBERS-IRLANDA (IRLANDA)
Medicinale:	**TRANSACT LAT**
Variazione AIC:	Passaggio a SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica della Classificazione ai fini della fornitura:
da: **RR:** "Medicinali soggetti a prescrizione medica"
a: **SOP:** "Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco"
relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 028741015 - "40 mg cerotti medicati" 10 cerotti
AIC N. 028741039 - "40 mg cerotti medicati" 5 cerotti

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Likacin»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 556 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Licinio 11, 22036 - Erba - Como - Codice Fiscale 00232040139
Medicinale:	**LIKACIN**
Variazione AIC:	B.I.a.2.a Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva B.I.b.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Rafforzamento dei limiti delle specifiche per i medicinali sottoposti alla procedura di liberazione ufficiale dei lotti B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate informa di "Grouping" come di seguito specificato:

1)var. B.I.a.1.z: Aggiunta del produttore di intermedio amikacina grezza utilizzata nel processo di fabbricazione della sostanza attiva Amikacina Solfato:
"ZHEJIANG JINHUA CONBA BIO-PHARM Co. Ltd. – 288 Jinqu Road, Jinhua – Zhejiang 321016– Cina"

2) variaz IA_{IN} B.I. b.1. a) Restringimento del limite per la trasmittanza della Amikacina Solfato
Da: ≥ 85.0%
A: ≥ 93.0%

3) variaz IA_{IN} B.I. b.1. a Restringimento dei limiti del titolo per l'Amikacina Solfato
Da: 72.3% - 76.8%
A: 96.5% - 102.0 %

4) Var IA B.I. a.2 Modifica minore nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva: Aggiunta microfiltrazione e purificazione da parte del produttore di p.a. ACS DOBFAR S.P.A.

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 024475030 - "250 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino 2 ml
AIC N. 024475055 - "500 mg/2 ml soluzione iniettabile"1 flaconcino 2 ml
AIC N. 024475067 - "1000 mg/4 ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino 4 ml
AIC N. 024475081 - "5% gel" tubo 30 g

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04911

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daonil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 557 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	SANOFI-AVENTIS S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice Fiscale 00832400154
Medicinale:	**DAONIL**
Variazione AIC:	Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica degli stampati (punto 4.2 Posologia e modo di somministrazione del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo).

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 021642018 - "5 mg compresse"30 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Suguan M»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 558 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	SANOFI-AVENTIS S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice Fiscale 00832400154
Medicinale:	**SUGUAN M**
Variazione AIC:	Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica degli stampati (punto 4.2 Posologia e modo di somministrazione del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo).

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 027174010 - "400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film"40 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clipper»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 559 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Palermo, 26/A, 43100 - Parma - Codice Fiscale 01513360345
Medicinale:	**CLIPPER**
Variazione AIC:	Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica degli stampati (punto 4.2 Posologia e modo di somministrazione del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo; aggiornamento dell'RCP al template Europeo e conseguente adeguamento del Foglio Illustrativo).

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 029136013 - "3 mg/60 ml sospensione rettale" 10 contenitori monodose da 60 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deflan»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 560 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Livornese, 897, 56010 - La Vettola - Pisa - Codice Fiscale 00678100504

Medicinale: **DEFLAN**

Variazione AIC: B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

B.II.d.2.b Modifica della procedura di prova del prodotto finito Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova

B.II.f.1.b.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito Estensione della durata di conservazione del prodotto finito Così come confezionato per la vendita

B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale

B.II.b.1.e Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili

B.II.b.3.b Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale

B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto

B.II.b.4.b Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito Sino a 10 volte inferiore

B.II.b.1.a Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di imballaggio secondario

B.II.b.1.b Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di imballaggio primario

B.II.b.2.b.2 Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti. Con controllo dei lotti/prove
B.II.a.2.b Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica. Forme farmaceutiche gastroresistenti, a liberazione modificata o prolungata e compresse incise destinate a essere divise in dosi uguali

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di "Grouping" come di seguito specificato:

Modifica del processo di produzione del prodotto finito:

da	a
<u>Processo di fabbricazione attuale:</u> Granulazione ad umido	<u>Processo di fabbricazione proposto:</u> Comprimitura diretta

Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito:

da	a
<u>Composizione quali-quantitativa:</u> deflazacort: 30.0 mg lattosio monoidrato: 127.0 mg amido di mais: 10.0 mg cellulosa microcristallina: 15.0 mg magnesio stearato: 3.0 mg	<u>Composizione quali-quantitativa:</u> deflazacort: 30.0 mg lattosio monoidrato: 313.0 mg amido di mais: 10.0 mg cellulosa microcristallina: 15.0 mg magnesio stearato: 2.0 mg

Sostituzione di un sito produttivo per l'intero ciclo produttivo (produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio dei lotti presso Laboratorios Menarini SA – Spagna in sostituzione di A. Menarini Manufacturing Logistics And Services Srl – L'aquila (Italia) e Dompe' SpA – L'Aquila (Italia)

da	a
<u>Officine di produzione del prodotto finito:</u> A. Menarini Manufacturing Logistics and Services Srl Via Campo Di Pile 67100 – L'Aquila (Italia) (produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti) Dompe' SpA Via Campo Di Pile 67100 – L'Aquila (Italia) (controlli su materie prime e sul prodotto finito)	<u>Officine di produzione del prodotto finito:</u> ~~A. Menarini Manufacturing Logistics and Services Srl~~ ~~Via Campo Di Pile~~ ~~67100 – L'Aquila (Italia)~~ ~~(produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti)~~ ~~Dompe' SpA~~ ~~Via Campo Di Pile~~ ~~67100 – L'Aquila (Italia)~~ ~~(controlli su materie prime e sul prodotto finito~~)

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services Srl Via Sette Santi, 3 50131 – Firenze (Italia) (controlli su materie prime e sul prodotto finito)	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services Srl Via Sette Santi, 3 50131 – Firenze (Italia) (controlli su materie prime e sul prodotto finito) Laboratorios Menarini SA Alfonso XII, 587 08918 Badalona – Barcelona (Spain) (produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio dei lotti)

Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica. Forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio modificato o prolungato e compresse divisibili destinate ad essere divise in dosi uguali

da	a
Peso compressa attuale: 185 mg	Peso compressa proposta: 370 mg, con conseguente aumento delle dimensioni della compressa

Modifiche dei parametri di specifica e/o dei limiti di prodotto finito

SPECIFICHE AL RILASCIO		
TEST	da	a
Aspetto	Compresse di forma circolare, non rivestite, bianche, con croce su un lato e il n.30 sull'altro	Compresse di forma circolare, non rivestite, bianche, con croce su un lato e il n.30 sull'altro
Identificazione Deflazocort	conforme	conforme
Peso medio	Compreso tra 175.8-194.3 mg	Compreso tra 360-380 mg
Uniformità massa	Conforme a Ph. Eu. 2.9.5	Conforme a Ph. Eu. 2.9.5
Friabilità	Non superiore a 1%	Non superiore a 1%
Perdita all'essiccamento	Non superiore a 2%	----------------
Tempo di disgregazione	Non superiore a 15 minuti	Non superiore a 15 minuti
Test di dissoluzione	Q= 70% a 30 minuti	Q= 80% a 30 minuti
Titolo di Deflazocort	27.0 - 33.0 mg/compressa	28.5 – 31.5 mg/compressa
Uniformità di contenuto	Conforme Ph Eu 2.9.6	Conforme Ph Eu 2.9.6
Prodotti di degradazione: Deflazacort-21-alcohol Prodotti di degradazione singoli non specificati Prodotti di degradazione totali non specificati	 ≤2.0 ≤0.2 ≤1.0%	 ≤2.0 ≤0.2 ≤1.0%
Requisiti microbiologici TAMC TYMC E.coli	 Non superiore a 10^3 UFC/g Non superiore a 10^2 UFC/g assente	 Non superiore a 10^3 UFC/g Non superiore a 10^2 UFC/g assente
TEST	da	a
Prodotti di degradazione	1 lotto/anno	1 lotto/10 lotti (minimo 1 lotto/anno)
Requisiti microbiologici	1 lotto/anno	1 lotto/10 lotti (minimo 1 lotto/anno)

SPECIFICHE AL TERMINE DEL PERIODO DI VALIDITA'		
TEST	da	a
Aspetto	Compresse di forma circolare, non rivestite, bianche, con croce su un lato e il n.30 sull'altro	Compresse di forma circolare, non rivestite, bianche, con croce su un lato e il n.30 sull'altro
Test di dissoluzione	Q= 70% a 30 minuti	Q= 80% a 30 minuti
Titolo di Deflazocort	27.0 – 33.0 mg/compressa	27.0 – 33.0 mg/compressa
Prodotti di degradazione: Deflazacort-21-alcohol Prodotti di degradazione singoli non specificati Prodotti di degradazione totali non specificati	 ≤2.0 ≤0.2 ≤1.0%	 ≤2.0 ≤0.2 ≤1.0%
Requisiti microbiologici TAMC TYMC E.coli	 Non superiore a 10^3 UFC/g Non superiore a 10^2 UFC/g assente	 Non superiore a 10^3 UFC/g Non superiore a 10^2 UFC/g assente

Modifica di procedure di prova del prodotto finito

da	a
Test per determinazione titolo - HPLC AMMLS - UV Test per determinazione uniformità di contenuto - UV Test per determinazione identificazione - HPLC AMMLS	Test per determinazione titolo ~~- HPLC AMMLS~~ HPLC LMSA 1 ~~- UV~~ Test per determinazione uniformità di contenuto - ~~UV~~ HPLC LMSA 1 Test per determinazione identificazione - ~~HPLC AMMLS~~ HPLC LMSA 2

Modifica del periodo di validità del prodotto finto

da	a
Periodo di validità del prodotto finito 30 mesi	Periodo di validità del prodotto finito 36 mesi

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito

da	a
Dimensione del lotto 111 kg	Dimensione del lotto ~~111 kg~~ 100 kg 250 kg

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 026046021 - "30 mg compresse"10 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Luvion»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 562 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenteggio, 270/A, 20146 - Milano - Codice Fiscale 11957290155

Medicinale: **LUVION**

Variazione AIC: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito
31.a Inasprimento dei limiti in corso di lavorazione applicati durante la produzione del medicinale
31.b Aggiunta di nuovi limiti e prove in corso di lavorazione applicati durante la produzione del medicinale
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:
Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di "Umbrella variation" come di seguito specificato:
Modifica della dimensione del lotto

da	a
Polvere liofilizzata per soluzione: La dimensione del lotto teorica è 52,800 flaconcini Solvente per soluzioni iniettabili: La dimensione del lotto teorica è 80,000 fiale	Polvere liofilizzata per soluzione: La dimensione del lotto teorica è 57,200 flaconcini Solvente per soluzioni iniettabili: La dimensione del lotto teorica è 145,000 fiale

Modifica minore della produzione del prodotto finito (correzione del pH della soluzione)

da	a
Polvere liofilizzata per soluzione: Preparazione della soluzione Introdurre circa 85 litri di acqua per iniettabili nella vasca T9. Raffreddare a temperatura di 20-25°C. Sotto agitazione aggiungere trometamolo e mescolare per 10 minuti. Controllare il pH della soluzione e aggiustare a pH 9.1 mediante aggiunta di HCl 1N. Sotto agitazione aggiungere potassio canrenoato e mescolare per 10 minuti. Aggiungere acqua per iniettabili al volume finale di 110.88 kg, agitare per 10 minuti e mantenere a temperatura 20-25°C Prelevare 50ml di soluzione per il CQ test	Polvere liofilizzata per soluzione: Preparazione della soluzione Introdurre circa 90 litri di acqua per iniettabili nella vasca T9. Raffreddare a temperatura di 20-25°C. Sotto agitazione aggiungere trometamolo e mescolare per 10 minuti. Sotto agitazione aggiungere potassio canrenoato e mescolare per 10 minuti. Controllare il pH della soluzione e aggiustare il pH a 9.1-9.4 aggiungendo HCl 1% o trometamolo Aggiungere acqua per iniettabili al volume finale di 117.2 litri, agitare per 10 minuti e mantenere a temperatura 20-25°C Prelevare 50ml di soluzione per il CQ test

Modifica minore della produzione del prodotto finito (dose ripartizione fiala solvente)

da	a
Fiale di solvente (acqua per soluzioni iniettabili) <u>Riempimento delle fiale</u> La soluzione filtrata è introdotta nelle fiale (2.15 ml/fiala) con una macchina automatica riempimento/saldatura posizionata in una stanza sterile	Fiale di solvente (acqua per soluzioni iniettabili) <u>Riempimento delle fiale</u> La soluzione filtrata è introdotta nelle fiale (2.10 ml/fiala) con una macchina automatica riempimento/saldatura posizionata in una stanza sterile

Modifica delle procedure di prova o dei limiti “in process” applicati durante la produzione del medicinale: aggiunta di nuovi limiti di una procedura di prova (dose ripartizione fiala solvente)

da	a
<u>In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito</u> Fiale di solvente: Controlli in-process effettuati durante il riempimento -altezza fiale: 59 mm (58-60 mm) -controllo del volume di riempimento: controllo effettuato ed autorizzato senza riferimento a nessun numero o valore specifico	<u>In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito</u> Fiale di solvente: Controlli in-process effettuati durante il riempimento -altezza fiale: 59 mm (58-60 mm) -controllo del volume di riempimento: 2.05-2.15 ml

Modifica minore della produzione del prodotto finito (controllo tenuta fiala solvente)

da	a
Fiale di solvente (acqua per iniettabili) <u>Sterilizzazione:</u> Dopo sigillatura le fiale sono trasferite in un’autoclave per sterilizzazione terminale mediante calore umido a 121°C per 30’ e la tenuta testata 0.40 bar per 15 minuti	Fiale di solvente (acqua per iniettabili) <u>Sterilizzazione:</u> Dopo sigillatura le fiale sono trasferite in un’autoclave per sterilizzazione terminale mediante calore umido a 121°C per 30’ e la tenuta testata 0.20 bar per 15 minuti

Modifica delle procedure di prova o dei limiti “in process” applicati durante la produzione del medicinale: restringimento dei limiti di una procedura di prova (pH soluzione da liofilizzare)

da	a
<u>In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito</u> Flaconcino di liofilizzato: Controlli in-process effettuati sulla soluzione -pH: 8.9-9.7 -Aspetto: soluzione giallo chiaro -Densità: 1.020-1.030	<u>In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito</u> Flaconcino di liofilizzato: Controlli in-process effettuati sulla soluzione -pH: 9.1-9.4 -Aspetto: soluzione giallo chiaro -Densità: 1.020-1.030 -Titolo:190-210 mg/2.1g

Modifica delle procedure di prova o dei limiti “in process” applicati durante la produzione del medicinale: aggiunta di una procedura di prova (titolo canrenoato di potassio)

da	a
Flaconcino di liofilizzato In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Controlli in-process effettuati sulla soluzione -pH: 8.9-9.7 -Aspetto: soluzione giallo chiaro -Densità: 1.020-1.030	Flaconcino di liofilizzato In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Controlli in-process effettuati sulla soluzione -pH: 9.1-9.4 -Aspetto: soluzione giallo chiaro -Densità: 1.020-1.030 -Titolo:190-210 mg/2.1g

Modifica delle procedure di prova o dei limiti “in process” applicati durante la produzione del medicinale: aggiunta di una procedura di prova (carica microbica)

da	a
In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Controlli in-process effettuati durante la filtrazione -integrità dei filtri	In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Controlli in-process effettuati durante la filtrazione - integrità dei filtri - controllo microbiologico (prima della sterilizzazione mediante filtrazione): conforme a Ph. Eu.

Modifica delle procedure di prova o dei limiti “in process” applicati durante la produzione del medicinale: aggiunta di una procedura di prova (umidità residua di flaconcini di liofilizzato)

da	a
In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Controlli in-process effettuati alla fine della liofilizzazione ---	In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Controlli in-process effettuati alla fine della liofilizzazione - umidità:≤ 2.5%

Modifica delle procedure di prova o dei limiti “in process” applicati durante la produzione del medicinale: aggiunta di una procedura di prova (pH soluzione solvente)

da	a
In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Fiale di solvente: Controlli in-process effettuati sulla soluzione -----	In-process controls effettuati durante la produzione del prodotto finito Fiale di solvente: Controlli in-process effettuati sulla soluzione -pH: 5.5-6.5

Modifica di una specifica del prodotto finito: aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (endotossine batteriche flacone liofilizzato) e conseguente aggiunta di una procedura di prova

da	a
Specifiche prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Endotossine batteriche	Specifiche prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Endotossine batteriche - < 40 UI/ml (Ph. Eu. Gel Clot)

Modifica di una specifica del prodotto finito: aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (solubilità liofilizzato) e conseguente aggiunta di una procedura di prova

da	a
Specifiche prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Solubilità della polvere liofilizzata	Specifiche prodotto finito Flaconcini di liofilizzato Solubilità della polvere liofilizzata - completa

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 024273070 - "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 563 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice Fiscale 00795960152

Medicinale: **PLASIL**

Variazione AIC: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati
B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova (compresa la sostituzione o l'aggiunta)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:
E' autorizzata la modifica presentata in forma di "Grouping" relativa a:

- ✓ specifiche del medicinale come di seguito riportato:

dosaggio dell'acido sorbico:	da	a
Al rilascio	90-110 mg/100 ml	60-110 mg/100 ml
Alla fine della validità	50-110 mg/100 ml	30-110 mg/100 ml

- ✓ sostituzione del metodo analitico da UV a HPLC adottato sia per il dosaggio dell'acido Ascorbico che per la sua identificazione

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 020766034 - "4 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nodia»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 564 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 16, 20124 - Milano - Codice Fiscale 02919050969

Medicinale: **NODIA**

Variazione AIC: Altre Modifiche di Eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alla composizione quali-quantitativa di eccipienti, come di seguito riportato:

		da	a
Principio attivo:	diosmectite	3.000 g	3.000 g
Eccipienti:	glucosio monoidrato	0.749 g	0.679 g
	saccarina sodica	0.007 g	0.021 g
	vanillina	0.004 g	-
	aroma vaniglia	-	0.050 g
	aroma arancia	-	0.010 g

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 033398013 - "3 g polvere per sospensione orale" 30 bustine
AIC N. 033398025 - "3 g polvere per sospensione orale" 10 bustine
AIC N. 033398037 - "3 g polvere per sospensione orale" 20 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoltar»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 565 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: ALFA BIOTECH S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Ragazzi Del '99, 5, 40133 - Bologna - Codice Fiscale 00160050662

Medicinale: **ZOLTAR**

Variazione AIC: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa all'adeguamento delle specifiche del principio attivo alla pertinente monografia della Ph. Eur. edizione corrente:

da	a
FARMACOPEA EUROPEA, 6° EDIZIONE	FARMACOPEA EUROPEA EDIZIONE CORRENTE

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 035806013 - "3200 U.I. anti Xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 6 siringhe preriempite 0,3 ml
AIC N. 035806025 - "4250 U.I. anti Xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 6 siringhe preriempite 0,4 ml
AIC N. 035806037 - "6400 U.I. anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 6 siringhe preriempite 0,6 ml
AIC N. 035806052 - " 12.800 UI anti Xa/1 soluzione iniettabile per uso sottocutaneo " 2 siringhe preriempite da 1 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fraxodi»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 566 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37135 - Verona - Codice Fiscale 00212840235

Medicinale: **FRAXODI**

Variazione AIC: Modifica della procedura di prova del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alle specifiche del principio attivo come di seguito specificato:

da	a
3.2.S.2.3 CONTROL OF MATERIALS FARMACOPEA EUROPEA, 6° EDIZIONE	3.2.S.2.3 CONTROL OF MATERIALS FARMACOPEA EUROPEA EDIZIONE CORRENTE

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 036458014 - " 11.400 UI anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite
AIC N. 036458040 - "15.200 UI anti Xa/0,8 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite
AIC N. 036458077 - "19.000 UI anti Xa/1 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04920

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Remifentanil B. Braun»

Estratto determinazione n. 2166/2011

MEDICINALE
REMIFENTANIL B. BRAUN

TITOLARE AIC:
B. Braun Melsungen AG
Carl Braun Strasse, 1
34212 Melsungen
Germania

Confezione
"1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o infusione"
5 flaconcini da 4 ml
AIC n. 040338016/M (in base 10) 16H0M0 (in base 32)

Confezione
"2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o infusione"
5 flaconcini da 6 ml
AIC n. 040338028/M (in base 10) 16H0MD (in base 32)

Confezione
"5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o infusione"
5 flaconcini da 10 ml
AIC n. 040338030/M (in base 10) 16H0MG (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Polvere concentrata per soluzione iniettabile o per infusione

COMPOSIZIONE:
Un flaconcino contiene:

Principio attivo:
1 mg, 2 mg, 5 mg di remifentanil
Ogni ml di Remifentanil B. Braun 1 mg/2 mg/ 5 mg, polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione contiene 1 mg di remifentanil se ricostituito come da indicazioni.

Eccipienti:
Glicina
Acido cloridrico (per la correzione del pH)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
IDT Biologika GmbH Am Pharmapark 06861 Dessau-Rosslau Germania
HAMELN Pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13, 31789 Hameln Germania

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
FINE CHEMICALS CORPORATION (PTY) LIMITED 15 Hawkins Avenue, Epping 1, 7460 Cape Town South Africa

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Remifentanil è indicato come analgesico durante l'induzione e/o il mantenimento dell'anestesia generale.
Remifentanil è indicato per la preparazione dell'analgesia in pazienti in terapia intensiva ventilati meccanicamente aventi diciotto anni di età e oltre.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o infusione"
5 flaconcini da 4 ml
AIC n. 040338016/M (in base 10) 16H0M0 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
"2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o infusione"
5 flaconcini da 6 ml
AIC n. 040338028/M (in base 10) 16H0MD (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
"5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o infusione"
5 flaconcini da 10 ml
AIC n. 040338030/M (in base 10) 16H0MG (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REMIFENTANIL B. BRAUN è la seguente**:**
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A04906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seledie»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 567 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37100 - Verona - Codice Fiscale 08998480159

Medicinale: **SELEDIE**

Variazione AIC: Modifica delle specifiche del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alle specifiche del principio attivo come di seguito specificato:

da	a
3.2.S.2.3 CONTROL OF MATERIALS FARMACOPEA EUROPEA, 6° EDIZIONE	3.2.S.2.3 CONTROL OF MATERIALS FARMACOPEA EUROPEA EDIZIONE CORRENTE

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 034668018 - "11.400 UI anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite 0,6 ml
AIC N. 034668044 - "15.200 UI anti Xa/0,8 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite 0,8 ml
AIC N. 034668071 - "19.000 UI anti Xa/1 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite 1 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04921

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Teva Pharma B.V.»

Estratto determinazione n. 2167/2011

MEDICINALE
SERTRALINA TEVA PHARMA B.V.

TITOLARE AIC:
TEVA PHARMA B.V.
Computerweg 10
3542 DR Urecht (Paesi Bassi)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039750221/M (in base 10) 15X2LF (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
100 mg di sertralina (come sertralina cloridrato)

Eccipienti:
Nucleo:
Cellulosa microcristallina
Calcio fosfato dibasico diidrato
Povidone K-30
Croscarmellosa sodica
Magnesio stearato
Rivestimento Opadry:
Ipromellosa
Titanio diossido (E171)
Macrogol 6000
Polisorbato 80
Ferro ossido giallo (E172)
Ferro ossido nero (E172)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd
Hashikma St., Industrial Zone, P.O. Box 353, 44102 Kfar Saba (Israele)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Teva UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG (Regno Unito)

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO:
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen (Ungheria)

CONFEZIONAMENTO:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd
2 Hamarpeh Street, PO Box 1142, Gerusalemme 91010 (Israele)

Pharmapack International B.V.
Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi)

MPF B.V.
Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen Oudehaske (Paesi Bassi)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Episodi depressivi maggiori

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039750221/M (in base 10) 15X2LF (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 4,93
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 9,26

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SERTRALINA TEVA PHARMA B.V. è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A04907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fraxiparina»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 568 del 28 marzo 2011

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37135 - Verona - Codice Fiscale 00212840235

Medicinale: **FRAXIPARINA**

Variazione AIC: Modifica della procedura di prova del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alle specifiche del principio attivo come di seguito specificato:

da	a
3.2.S.2.3 CONTROL OF MATERIALS FARMACOPEA EUROPEA, 6° EDIZIONE	3.2.S.2.3 CONTROL OF MATERIALS FARMACOPEA EUROPEA EDIZIONE CORRENTE

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 026736064 - "2850 UI anti Xa/0,3 ml soluzione iniettabile" 6 siringhe preriempite 0,3 ml
AIC N. 026736076 - "3800 UI anti Xa/0,4 ml soluzione iniettabile" 6 siringhe preriempite 0,4 ml
AIC N. 026736088 - "5700 UI anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,6 ml
AIC N. 026736090 - "7600 UI anti Xa/0,8 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,8 ml
AIC N. 026736102 - "9500 UI anti Xa/1 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite 1 ml
AIC N. 026736114 - "9500 UI/ml anti Xa/1 ml soluzione iniettabile" 10 flaconi multidose da 2 ml
AIC N. 026736126 - "9500 UI/ml anti Xa/1 ml soluzione iniettabile"10 flaconi multidose da 5 ml
AIC N. 026736138 - "9500 UI/ml anti Xa/1 ml soluzione iniettabile" 10 flaconi multidose da 15 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Visucloben decongestionante»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 550 del 28 marzo 2011

Titolare AIC:	VISUFARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Canino, 21, 00191 - Roma - Codice Fiscale 05101501004
Medicinale:	**VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE**
Variazione AIC:	B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore del P.A. Clobetasone 17-butirrato micronizzato Glaxosmithkline, Cobden St. montorose Angus United Kingdom con il nuovo produttore Farmabios S.p.A., Via Pavia, 1 27027-Gropello Cairoli (PV)-Italy. Tale nuovo produttore è in possesso di DMF.

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 026592028 - "0,05% + 0,1% collirio sospensione" flacone 10 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A04908

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anzemet»

Con la determinazione n. aRM - 49/2011-8055 del 31 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ANZEMET.

Confezione: 033108022.

Descrizione: IV 1 fiala 20 mg/ml 5 ml.

11A05016

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Alter»

Con la determinazione n. aRM - 48/2011-2753 del 29 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Alter S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TORASEMIDE ALTER.

Confezione: 036898017

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse.

11A05017

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnoct 10 Mg film coated tablet 50 TAB».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 528 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 Mg film coated tablet 50 TAB dalla NORVEGIA con numero di autorizzazione 8202 il quale , per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Stilnox e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 037958067 (in base 10) 146DFM (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.

Eccipienti: Compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, magnesio stearato; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 037958067;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 037958067; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. n. 309/1990 e succ. int. .e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05023

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnoct 10 Mg film coated tablet 10 TAB»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 529 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 Mg film coated tablet 10 TAB dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202 il quale , per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Stilnox e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese),

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 037958042 (in base 10) 146DDU (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.

Eccipienti: Compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, magnesio stearato; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine : FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 037958042;

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 037958042; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. n. 309/1990 e succ. int. .e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05024

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sermion»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 530 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SERMION, 30 mg 30 por. tablet film. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/540/92-S/C, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano

Confezione: SERMION «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 037170038 (in base 10) 13GBVQ (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene.

Principio attivo: Nicergolina 30 mg;

Eccipienti: calcio fosfato bibasico, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ipromellosa, silicone, titanio biossido, macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E 172) talco,cera carnauba;

Indicazioni terapeutiche: Decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine : Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 – 20141 MILANO; Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SERMION «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 037170038;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SERMION «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 037170038; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05025

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Provera G»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 476 del 14 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Medicinale: Provera G.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.5, 4,6, 4,7, 4.8 e 4,9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029037013 - «2,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 029037025 - «5 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 029037037 - «5 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 029037049 - «10 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 029037052 - «10 mg compresse» 25 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05027

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardioxane»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 475 del 14 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale n. 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Medicinale: Cardioxane.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo).

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028223016 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05028

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rytmobeta»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 477 del 14 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Abbott s.r.l. (codice fiscale n. 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia, 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina (LT) Italia.

Medicinale: Rytmobeta.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029528015 - «80 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 029528027 - «80 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 029528039 - «160 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 029528041 - «160 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Verax Intimo»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 473 del 14 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Federfarma.Co Distribuzione e servizi in farmacia S.p.A. (codice fiscale n. 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana n. 14, 20134 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: Verax Intimo.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024164067 - «P» sol. ginecologica pronta 5 flaconi 140 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024164067 - «P» sol. ginecologica pronta 5 flaconi 140 ml;

varia in:

A.I.C. n. 024164067 - «P 0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05030

Variazione di Tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dialinax»

Estratto determinazione V&A.PC/II/197 del 28 marzo 2011

Specialità medicinale: DIALINAX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Farmaceutici Caber S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0201/001-002/II/022.

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica Apportata: Modifica delle specifiche del prodotto finito al rilascio e alla fine del periodo di validità (eliminazione della prova di durezza).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05325

Sospensione, su richiesta, dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali all'officina farmaceutica società «Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." S.P.A.».

Con il provvedimento n. aG - 8/2011 del 5 aprile 2011 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Carlino (Udine) via T. Wassermann, 11, rilasciata alla società Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.P.A.

11A05326

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 1995=100)		
2010	Marzo	136,5	1,5	2,5
	Aprile	137,0	1,6	2,6
	Maggio	137,1	1,5	2,2
	Giugno	137,1	1,3	1,7
	Luglio	137,6	1,7	1,6
	Agosto	137,9	1,5	1,8
	Settembre	137,5	1,6	1,7
	Ottobre	137,8	1,7	1,9
	Novembre	137,9	1,7	2,4
	Dicembre	138,4	1,9	2,9
	Media	*137,3*		
		(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,373		
2011	Gennaio	101,2	2,2	3,5
	Febbraio	101,5	2,3	3,6
	Marzo	101,9	2,5	4,0

11A05364

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Campi Bisenzio

Con decreto 7 febbraio 2011 n. 1152, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2011, reg. n. 343, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), identificato al Catasto fabbricati del comune medesimo al foglio 20 p.lla 56 sub 502, 503, 504, 505 e p.lla 1104.

11A05020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento per furto di taluni biglietti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
1491338	000	014
1491339	000	014
1491340	000	014
1491341	000	014
1491342	000	014
1491343	000	014
1491344	000	014
1491345	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
1256355	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
1401491	000	029
1401492	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
3342891	000	059
3342892	000	059
3342893	000	059
3342894	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
357235	000	059
357236	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
763094	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
212115	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
215870	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
362555	000	299

11A05390

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento a ricompense al Merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 18 in data 25 febbraio 2011, al secondo capo nocchiere di porto (ora capitano di fregata) Tito Mancini, nato il 18 novembre 1945 a Milano è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione "'"Sottufficiale imbarcato su motoveliero, ha partecipato alla spedizione in Antartide per scopi prettamente scientifici nel periodo dal 1° luglio 1973 al 27 giugno 1974. Durante la missione ha affrontato tempeste, insidie degli iceberg e disagi derivanti dall'ambiente particolarmente ostile con continuo rischio della propria incolumità. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, spirito di sacrificio e senso del dovere, con il suo contributo ha dato lustro e prestigio alla Marina militare". Acque internazionali (Antartide), 1973 - 1974.

Con decreto ministeriale n. 19 in data 25 febbraio 2011, al sergente motorista navale Mario Camilli, nato il 19 luglio 1946 a Todi (Perugia) è stata conferita la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "'"Sottufficiale imbarcato su motoveliero, ha partecipato alla spedizione in Antartide per scopi prettamente scientifici nel periodo dal 1° luglio 1973 al 27 giugno 1974. Durante la missione ha affrontato tempeste, insidie degli iceberg e disagi derivanti dall'ambiente particolarmente ostile con continuo rischio della propria incolumità. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, spirito di sacrificio e senso del dovere, con il suo contributo ha dato lustro e prestigio alla Marina militare". Acque internazionali (Antartide), 1973 - 1974.

Con decreto ministeriale n. 20 in data 25 febbraio 2011, al sergente radiotelegrafista (ora primo maresciallo) Giancarlo Fede, nato il 2 ottobre 1954 a Velletri (Roma) è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Sottufficiale imbarcato su motoveliero, ha partecipato alla spedizione in Antartide per scopi prettamente scientifici nel periodo dal 1° luglio 1973 al 27 giugno 1974. Durante la missione ha affrontato tempeste, insidie degli iceberg e disagi derivanti dall'ambiente particolarmente ostile con continuo rischio della propria incolumità. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, spirito di sacrificio e senso del dovere, con il suo contributo ha dato lustro e prestigio alla Marina militare"". Acque internazionali (Antartide), 1973 -1974.

Con decreto ministeriale n. 21 in data 25 febbraio 2011, al sergente nocchiere (ora primo maresciallo luogotenente) Giovanni Federici, nato il 15 ottobre 1950 a Formia (Latina) è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "'"Sottufficiale imbarcato su motoveliero, ha partecipato alla spedizione in Antartide per scopi prettamente scientifici nel periodo dal 1° luglio 1973 al 27 giugno 1974. Durante la missione ha affrontato tempeste, insidie degli iceberg e disagi derivanti dall'ambiente particolarmente ostile con continuo rischio della propria incolumità. Fulgido esempio di perizia marinaresca, abnegazione, spirito di sacrificio e senso del dovere, con il suo contributo ha dato lustro e prestigio alla Marina militare'. Acque internazionali (Antartide), 1973 - 1974.

11A05021

Conferimento di ricompense al Valore Aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 7 in data 15 marzo 2011 al maggiore ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica Giovanni Davide Rosario Guadalupi, nato il 2 giugno 1966 a Brindisi è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota capo equipaggio di elicottero, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 8 in data 15 marzo 2011 al tenente ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica Pietro Russo, nato il 22 novembre 1979 a Catanzaro è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Secondo pilota di equipaggio di elicottero, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 9 in data 15 marzo 2011 al maresciallo di 1ª classe Clemente Adragna, nato il 19 marzo 1969 a Milano è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore sanitario a bordo di elicottero, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 10 in data 15 marzo 2011 al maresciallo di 1ª classe Antonio Di Domenico, nato il 28 aprile 1970 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione, con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore a bordo di elicottero, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 11 in data 15 marzo 2011 al maresciallo di 1ª classe Roberto La Rosa, nato il 26 giugno 1968 a Palermo, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore a bordo di elicottero, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12 in data 15 marzo 2011 al maresciallo di 1ª classe Antonio Rosario Origlio, nato il 22 settembre 1963 a Naso (Messina), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore di bordo, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13 in data 15 marzo 2011 al maresciallo di 1ª classe Gennaro Savarese, nato il 15 maggio 1969 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore di bordo di elicottero, nel recupero di sedici naufraghi da una barca a vela australiana, ha operato in circostanze ambientali e meteorologiche particolarmente proibitive, tali da esporre la propria vita a un eccezionale pericolo, denotando singolare perizia, eccellenti doti umane, encomiabile dedizione al dovere ed indiscusso coraggio». — Cieli di Palermo e di Castellammare del Golfo, notte sul 21 ottobre 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 14 in data 15 marzo 2011 al maresciallo di 1ª classe sanità/operatore sanitario specializzato Calogero Perrone, nato il 29 maggio 1961 a Menfi (Agrigento), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale operatore sanitario facente parte di un equipaggio di elicottero, recuperava in mare, con l'utilizzo dell'attrezzatura di bordo, una persona di nazionalità turca in imminente pericolo di vita e, nonostante le critiche condizioni meteorologiche, metteva in sicurezza l'infortunato. Esempio di supremo coraggio e professionalità». — Mazara del Vallo (Trapani), 12 marzo 2006

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 15 in data 15 marzo 2011 al primo maresciallo Fabio Fabbri, nato il 5 febbraio 1971 a Roma, è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale dell'Aeronautica, operatore di bordo, a seguito di incidente di volo avvenuto al proprio elicottero durante una missione, nonostante le ferite riportate nell'impatto con il mare, si adoperava senza esitazioni, incurante del proprio stato di salute, con sprezzo del pericolo ed altissimo senso del dovere, nel trasportare a bordo del battellone di emergenza tutto il personale, in particolare un membro dell'equipaggio in difficoltà ed il secondo pilota a rischio di ipotermia, dimostrando singolare perizia ed esponendo la sua vita ad eccezionale pericolo». — Pratica di Mare, 7 maggio 2008

11A05022

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia della società Formevet S.r.l., dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topilon».

Con il decreto n. DGFDM-VII/1671 del 29 marzo 2011 è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico TOPILON, registrazione n. 18264.

Motivo della revoca: rinuncia della società Formevet S.r.l., titolare della registrazione.

11A05018

Revoca, su rinuncia della società Formevet S.r.l., dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Difetione».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico: decreto n. DGFDM-VII/2120 del 29 marzo 2011.

Presidio medico chirurgico DIFETIONE.

Registrazione n. 18265.

Motivo della revoca: rinuncia della società Formevet S.r.l. titolare della registrazione.

11A05019

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 19 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 22 febbraio 2011.

Con ministeriale n. 24/VI/0006422/MA004.A012/PG-L-51 del 7 aprile 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 22 febbraio 2011, concernente la prosecuzione dell'accredito della sola contribuzione figurativa per i periodi di congedo straordinario ex art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000, così come riformulato dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001. Con lo stesso atto viene revocata la precedente delibera n. 72 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 18 giugno 2009.

11A05256

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a IGT «Catalanesca del Monte Somma»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Napoli, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a IGT «Catalanesca del Monte Somma» e del relativo disciplinare di produzione;

Ha espresso nel corso della riunione del 23 febbraio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT «CATALANESCA DEL MONTE SOMMA»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» è riservata al mosto e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Catalanesca del Monte Somma» bianco;

«Catalanesca del Monte Somma» passito.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Catalanesca del Monte Somma» bianco: Catalanesca bianca, minimo 85% - altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%;

«Catalanesca del Monte Somma» passito: Catalanesca bianca, minimo 85% - altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti in provincia di Napoli.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'Ambiente: le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Catalanesca del MonteSomma» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della Indicazione geografica di cui trattasi.

Densità di impianto: per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto: i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Forzature ed irrigazione: è vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonnellate/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Catalanesca del Monte Somma» bianco	8	12,00
«Catalanesca del Monte Somma» passito	8	12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Resa uva/vino e vino/ha: la resa massima dell'uva in vino sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
«Catalanesca del Monte Somma» bianco	65
«Catalanesca del Monte Somma» passito	50

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» passito è previsto l'appassimento.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Catalanesca del Monte Somma» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, floreale, fruttato;

sapore: caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

«Catalanesca del Monte Somma» passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, tipico;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico potenziale di 16-17% vol. di cui svolto 13,5-14,0% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all'art. 1 l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

11A04484

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione regionale coltivatori diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise»;

Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise».

Art. 1.

La Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» e riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso, Rosso riserva, Rosso spumante di qualità, Novello, Rosato, Rosato spumante di qualità;

Chardonnay, Chardonnay spumante, Chardonnay frizzante;

Falanghina, Falanghina passito, Falanghina spumante di qualità;

Trebbiano;

Sauvignon;

Fiano, Fiano frizzante e Fiano spumante di qualità;

Greco bianco;

Malvasia, Malvasia frizzante e Malvasia spumante di qualità;

Moscato bianco, Moscato bianco spumante di qualità, Moscato bianco passito, Moscato bianco frizzante;

Pinot bianco; Pinot bianco frizzante, Pinot bianco spumante di qualità;

Pinot grigio, Pinot grigio frizzante, Pinot grigio spumante di qualità;

Pinot nero;

Cabernet Sauvignon;

Merlot, Merlot frizzante e Merlot novello;

Sangiovese;

Aglianico, Aglianico riserva.

Art. 2.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

«Molise» Rosso o Rosso «del Molise» anche nella tipologia Rosato, Novello, Riserva e Spumante di qualità: Montepulciano per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Aglianico e Aglianico riserva: Aglianico per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Sangiovese: Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Merlot, anche nelle tipologie Merlot Novello e Merlot frizzante: Merlot per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Pinot nero: Pinot nero per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Pinot grigio, anche nelle tipologie Pinot grigio frizzante e Pinot grigio spumante: Pinot grigio per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Pinot bianco, anche nelle tipologie, Pinot bianco spumante di qualità e Pinot bianco Frizzante: Pinot bianco per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Chardonnay, anche nelle tipologie Chardonnay frizzante e Chardonnay spumante di qualità: Chardonnay per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Falanghina, anche nelle tipologie Falanghina spumante di qualità e Falanghina passito: Falanghina per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Fiano, anche nelle tipologie Fiano Frizzante e Fiano Spumante di qualità: Fiano per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Greco Bianco: Greco Bianco per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Malvasia, anche nelle tipologie Malvasia frizzante e Malvasia spumante di qualità: Malvasia per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Moscato bianco, anche nelle tipologie Moscato bianco spumante di qualità, Moscato bianco frizzante e Moscato bianco passito: Moscato bianco per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Sauvignon: Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Trebbiano: Trebbiano per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;

«Molise» o «del Molise» Rosso spumante di qualità: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%;

«Molise» o «del Molise» Rosato spumante di qualità: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» comprende i seguenti comuni della Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Ielsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Molise, Monacilioni, Montagano, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a P., San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, Santa Maria del Molise, San Massimo, San Polo Matese, San Martino in Pensilis, Sepino, Tavenna, Termoli, Toro, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo,

e i seguenti comuni della Provincia di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castel-

pizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, San Pietro Avellana, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare, con buona sistemazione idraulica ed agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata delle varietà di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
Aglianico, anche nella tipologia Riserva	12,00	11,00
Cabernet sauvignon	12,00	11,00
Chardonnay, anche nelle tipologie Frizzante e Spumante di qualità	12,00	10,50
Falanghina, anche nelle tipologie Passito e Spumante di qualità	14,00	10,00
Greco Bianco	12,00	11,00
Malvasia, anche nelle tipologie Frizzante e Spumante di qualità	14,00	10,00
Merlot, anche nelle tipologie Frizzante e Novello	13,00	10,50
Moscato Bianco, anche nelle tipologie Frizzante, Passito e Spumante di qualità	12,00	10,00
Montepulciano, anche nelle tipologie Novello, Riserva, Rosato, Rosso Spumante di qualità, Rosato Spumante di qualità	15,00	10,50
Pinot Bianco, anche nelle tipologie Frizzante e Spumante di qualità	12,00	10,50
Pinot grigio, anche nelle tipologie Frizzante e Spumante di qualità	12,00	10,50
Pinot Nero	12,00	10,50
Sauvignon	12,00	10,50
Sangiovese	15,00	10,50
Trebbiano	14,00	10,00
Fiano, anche nelle tipologie Frizzante e Spumante di qualità	12,00	11,50

Le uve utilizzate per le produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» qualificabili con la menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti, e da destinare alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino, di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla Denominazione dei Origine Controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

La Regione Molise, annualmente, prima della vendemmia, sentito il Comitato regionale vitivinicolo, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può adottare, con proprio decreto, limiti massimi di produzione di uve per ettaro inferiori a quelli corrispondenti fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e di Isernia, territorialmente competenti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini ottenuti le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», ad eccezione della tipologia «passito» per la quale la resa massima è del 50%.

Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise», qualificabili con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

La Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» «passito» è riservata al vino ottenuto dalla uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllate «Molise» o «del Molise», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Molise» Greco Bianco:

colore: bianco paglierino, più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, intenso, armonico;

titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Trebbiano:

colore: bianco paglierino;

odore: delicato, fruttato;

sapore: sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace;

titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Moscato bianco:
colore: bianco paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Moscato bianco spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: demi-sec o dolce, armonico, fragrante, caratteristico;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: superiore a 32 g/l.;
«Molise» Moscato bianco passito:
colore: giallo dorato;
odore: tipico di moscato, aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo: 14,0% vol., di cui almeno 13% svolti;
acidità totale minima: 4,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino: non inferiore a 30,0 g/l.;
«Molise» Moscato bianco frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico, anche dolce, fragrante;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot bianco frizzante:
spuma: lieve ed evanescente;
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot bianco spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;
«Molise» Sauvignon:
colore: bianco paglierino, più o meno carico;
odore: delicato, fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;
«Molise» Rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, etereo, pieno, caratteristico;
sapore: ampio, caldo, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, vellutato;
sapore: morbido, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Rosato o Rosato «del Molise»:
colore: rosso ciliegia o rosa delicato;
odore: vinoso, fruttato caratteristico;
sapore: secco morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Rosso spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;
«Molise» Rosato spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato, più o meno intenso;
odore: gradevole con delicati sentori fruttati;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;

«Molise» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;

«Molise» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: robusto, vivace ed armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;

«Molise» Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;

odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;

«Molise» Aglianico riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;

odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;

«Molise» Chardonnay:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: fresco, fruttato;

sapore: delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Chardonnay frizzante:

spuma: lieve ed evanescente;

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: fresco, fruttato;

sapore: delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Chardonnay spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: fresco, fruttato;

sapore: extra dry, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l.;

«Molise» Falanghina:

colore: bianco paglierino, più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, leggermente vivace, armonico;

titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Falanghina Passito:

colore: dal giallo dorato all'ambrato;

odore: delicato, tipico;

sapore: caratteristico, alcolico;

titolo alcolometrico volume minimo 14% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

residuo zuccherino: minimo a 25 g/l.

«Molise» Falanghina Spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: dal giallo al giallo paglirino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, aromonico;

titolo alcolometrico volume minimo 10,5% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;

«Molise» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volume minimo 11,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;

«Molise» Fiano spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

odore: intenso, fine, caratteristico;

sapore: extra dry, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volume minimo 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l.;

«Molise» Fiano frizzante:

spuma: lieve;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volume minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;

«Molise» Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato intenso secondo i metodi di vinificazione;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: vellutato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

estratto non riduttere minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Pinot grigio frizzante:

spuma: lieve e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Molise» Pinot grigio spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: extra dry, vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l;

«Molise» Pinot Nero:
colore: rosso granato più o meno intenso;
odore: fine e gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5° % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;

«Molise» Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico; se invecchiato, più delicato, etereo e gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.;

«Molise» Merlot novello:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;

«Molise» Merlot frizzante:
spuma: lieve e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;

«Molise» Malvasia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;

«Molise» Malvasia frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, aromatico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0%.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;

«Molise» Malvasia spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: demi-sec o dolce, armonico, caratteristico, fragrante;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: superiore a 32 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

In etichetta, in luogo della denominazioni di origine controllata «Molise» accompagnata dal nome del vitigno, può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione «del Molise».

È vietato, nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise», l'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano.

Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione delle tipologie spumante e frizzante.

I vini provenienti da uve del vitigno Montepulciano potranno essere denominati «Molise» Rosso o Rosso «del Molise», «Molise» Rosato o Rosato «del Molise», «Molise» Rosso Spumante di qualità o Rosso Spumante di qualità «del Molise», «Molise» Rosato Spumante di qualità o Rosato Spumante di qualità «del Molise».

Art. 8.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacità massima di 5,00 litri.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» qualificati con la menzione «riserva», devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.

Per le tipologie «Molise» o «del Molise» Aglianico, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, Falaghina, Fiano, Greco Bianco, Malvasia, Moscato Bianco, Novello, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Rosso, Rosato, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri.

È altresì consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacità superiore a 5,00 litri, con tappi di sughero raso bocca.

11A04476

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Consultazione pubblica sulla bozza del decreto di attuazione in materia di «Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni».

Si comunica che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni sottopone a consultazione pubblica la bozza di decreto ministeriale regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante «Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni» pubblicato sul sito web del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei soggetti interessati.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire i propri contributi, entro e non oltre il termine del 15 aprile 2011, in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazioni.consultazione@sviluppoeconomico.gov.it oppure, in alternativa, in formato cartaceo al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Divisione II di staff, viale America, 201 - 00144 Roma.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni.

11A04475

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-094) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.